

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2008316**
Data: **25/11/2016**

Oggetto: **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese iscritte nel registro presso la CCIAA**
Allegati: **NO**

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DELLE IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO PRESSO LA CCIAA

Gentile Associato,

con la presente si vuole richiamare l'attenzione sull'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal Registro delle Imprese sia per le società che per le imprese individuali.

N.B.: recentemente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13917 del 07/07/2016 ha chiarito esplicitamente che è **onere** del soggetto esercitante attività d'impresa (normativamente obbligato a munirsi e a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC), **assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata**. La società ha inoltre **l'onere di verificare costantemente tutti i messaggi** ricevuti nella casella PEC, anche se archiviati come indesiderati, e di dotarsi di adeguati sistemi anti-intrusione. Tali oneri vengono considerati dalla Cassazione di **normale diligenza e controllo**.

Ricordiamo poi che un emendamento inserito in sede di conversione (attesa in questi giorni) del Decreto Fiscale n. 193/2016 ha previsto una modifica dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 introducendo **dal 01.07.2017 l'obbligo per il Fisco di notificare gli atti impositivi all'indirizzo di posta elettronica certificata**.

A seguito di tutto ciò invitiamo, pertanto, gli Associati a tenere costantemente monitorata la propria casella di posta elettronica certificata al fine di non incorrere in possibili problematiche anche di carattere fiscale.

Come noto, la **Posta Elettronica Certificata (PEC)** è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Si ricorda che l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese confluisce nell'**INI-PEC – Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti** – che costituisce l'unico accesso agli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti cui è riconosciuto il carattere di ufficialità.

E' di fondamentale importanza ribadire che il Ministero dello Sviluppo Economico con varie circolari ha definitivamente chiarito che l'indirizzo PEC dell'impresa (sia essa in forma individuale o societaria), deve essere ricondotto **esclusivamente ed unicamente** all'impresa medesima.

Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia Digitale, con propria nota dell'11/06/2014 ha ribadito l'assoluta necessità di assicurare l'**univocità** della PEC e di pervenire progressivamente all'eliminazione delle duplicazioni presenti nel Registro delle Imprese in modo da rendere affidabili le informazioni presenti sul portale <https://www.inipec.gov.it>.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia Digitale – unitamente alla Direttiva congiunta Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015) hanno richiesto che il Registro delle Imprese effettui controlli periodici sulla validità ed operatività delle caselle di posta elettronica certificata già iscritte sulle posizioni delle imprese, in particolare verificando che gli stessi vengano mantenuti attivi e che siano univoci ed esclusivamente riconducibili alla posizione di un'unica impresa.

Se l'esito di tale controllo dovesse essere negativo l'ufficio, in primo luogo, intima l'impresa interessata (o le imprese interessate) a rinnovare la casella PEC oppure a presentare la domanda di un nuovo indirizzo valido, attivo ed univoco entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale, successivamente, procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione ai sensi dell'articolo 2191 del Codice Civile.

In caso di **inadempienza**, l'Ufficio del Registro delle Imprese che riceve un'istanza di iscrizione da parte dell'impresa nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC, sospende tale istanza fino a 45 giorni, nel caso di impresa individuale, e fino a tre mesi, nel caso di società, al fine di consentirne l'integrazione con un indirizzo valido. In caso di omessa comunicazione entro tali termini l'istanza viene rigettata con conseguente applicazione delle seguenti **sanzioni**:

- **da € 103 a € 1.032** con riduzione a 1/3 se l'impresa comunica la PEC "propria" entro i 30 giorni successivi all'irrogazione della sanzione a norma dell'art. 2630 del codice civile per le imprese societarie;
- **da € 10 a € 516** a norma dell'art. 2194 del codice civile per le imprese individuali.

Si invitano, pertanto, gli Associati, anche per gli oneri indicati nella prima parte della presente Circolare, a voler provvedere a controllare lo stato della propria posizione PEC (ad esempio l'attivazione, l'eventuale revoca, il fatto di essere in dotazione a due o più imprese, ecc.) e a tenerla costantemente monitorata.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli